

Quesito n. 1

Con la presente, in riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se è previsto sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestazione.

Risposta

Il Disciplinare di gara non prevede il sopralluogo obbligatorio.

Quesito n. 2

Con la presente siamo a chiedere se il sopralluogo è da effettuare obbligatoriamente o è facoltativo.

Risposta

Si rimanda alla risposta sul quesito 1.

Quesito n. 3

Con la presente si richiede se la tabella costo manodopera da inserire nella busta economica, è prevista a pena di esclusione o no? Soprattutto come nel caso della scrivente impresa che applica il CCNLF018 in considerazione dell'art. 3, allegato I.01 del Codice Appalti(D.Lgs 36/2023 aggiornato al D.Lgs 209/2024), il quale stabilisce nel settore dell'edilizia, la presunzione di equivalenza dei contratti CNEL/INPES F012, F015, F018.

Risposta

Si conferma il necessario invio della Tabella del costo della Manodopera come da pag. 19 del Disciplinare di gara che recita *"In sede di offerta economica, il concorrente è tenuto a compilare e ad inserire esclusivamente nella "busta telematica" denominata busta economica (e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa) la "tabella costo manodopera" pubblicata unitamente al presente disciplinare nel Modello "Tabella Costo della Manodopera".*

Quesito n. 4

Con la presente chiediamo se è obbligatorio presentare il modello " manodopera" confermando lo stesso importo della manodopera prevista in gara.

Risposta

Il Disciplinare di gara a pagina 19, per perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, prevede che in sede di offerta economica, il concorrente è tenuto a compilare e ad inserire nella "busta telematica" denominata busta economica la "tabella costo manodopera". Come indicato a pagina 18 del Disciplinare di gara "Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati dalla Stazione Appaltante nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. L'operatore economico, nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica".

Quesito n. 5

(.....) la presente per chiedere la possibilità di effettuare il sopralluogo. **(.....)**

Risposta

Si conferma che il Disciplinare di gara non prevede il sopralluogo.

Quesito n. 6

Gent.mi,
relativamente alla cat. OG12 class. I, dato che, come riportato in disciplinare l'importo è sotto i € 150.000,00, è possibile affidarla interamente in subappalto ad impresa qualificata in caso di aggiudicazione? In caso affermativo, bisogna indicare sin da adesso il nominativo dell'eventuale subappaltatore che sarà in possesso di conseguente abilitazione all'albo dei gestori ambientali come indicato?

Risposta

Come indicato nel Disciplinare di gara, è possibile il subappalto della SOA categoria OG12 ad impresa qualificata ed in possesso di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria indicata nel Disciplinare di gara.

Nel caso in cui l'Operatore Economico non possieda la SOA in categoria OG12, dovrà obbligatoriamente subappaltare la relativa lavorazione ad impresa qualificata ed in possesso di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria indicata nel Disciplinare di gara. Trattandosi di subappalto necessario-qualificatorio, la dichiarazione di subappalto non dovrà contenere espressioni che riconducano ad una "eventuale" volontà di ricorrere al subappalto, pena l'esclusione dalla procedura per mancanza del requisito di qualificazione.

Non è richiesta l'indicazione del nominativo del subappaltatore all'atto di presentazione dell'offerta.

Quesito n. 7

Con la presente si chiede info sulle lavorazioni alla categoria OG12, poiché sul disciplinare è indicata la qualificazione obbligatoria. Noi siamo in possesso della categoria 10 A ma non della 10 B. Quindi dovremo fare un ATI/RTI con impresa che abbia i requisiti richiesti nel bando?

Risposta

Con riferimento alle lavorazioni di cui alla categoria OG12 si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto pubblicato ed in particolare all'articolo 1.4.1 (Descrizione sommaria delle opere) e alla Tabella "B" (Categorie Omogenee dei Lavori) allegata al Capitolato.

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della SOA categoria OG12 in classifica I e dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10B classe E, potrà partecipare in ATI con impresa in possesso della SOA categoria OG12 e relativa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10B classe E.

Non è possibile l'associazione ai soli fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10B classe E.

Si rinvia anche alla risposta al quesito n. 6.

Quesito n. 8

Con la presente si richiede il seguente chiarimento: L'impresa partecipante è in possesso delle qualificazioni SOA OG1 classe V e OS28 classe ..(....)... Per le altre categorie, invece, è necessario ricorrere al subappalto qualificante.

Il disciplinare di gara, come confermato anche nei chiarimenti, prevede che: "Trattandosi di subappalto necessario-qualificatorio, la dichiarazione di subappalto non dovrà contenere espressioni che riconducano a una 'eventuale' volontà di ricorrere al subappalto, pena l'esclusione dalla procedura per mancanza del requisito di qualificazione."

Pertanto, si chiede conferma che, nella compilazione del DGUE, alla domanda relativa all'intenzione di ricorrere al subappalto:

Si debba indicare "sì" per la lavorazione prevalente OG1 nella misura del 50%;

Si debba indicare "sì" per la lavorazione scorporabile nella categoria OS28 per il 100%, in quanto già posseduta;

Non sia necessario menzionare le altre categorie (OS30, OG12, OS7).

Risposta

Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 devono essere eseguite in misura prevalente dall'aggiudicatario, come indicato nel Disciplinare di gara a pagina 4 (la percentuale massima subappaltabile è pertanto il 49,99%).

Le lavorazioni riferite alle categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

In sede di gara la dichiarazione di subappalto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione, in relazione a tutte le categorie di lavori.

Si precisa che la dichiarazione relativa al subappalto **facoltativo** potrà essere resa adeguando in modo opportuno la modulistica predisposta dalla stazione appaltante per il subappalto **obbligatorio**.